CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3186/2026

Oggetto: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NEL COMUNE DI RAPALLO (GE) SITO IN VIA LUIGI ARPINATI 5/B. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AL COMPARTO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, IMPATTO ACUSTICO ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 150,00 EURO.

In data 26/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto di Città Metropolitana di Genova

Visti

l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria D.P.R. 59/2013 Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59.

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e in particolare

- la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (…)";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e che stabilisce in particolare che:

- le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l’impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all’art. 7 del Regolamento sono a rischio di contaminazione;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in particolare:

- l’art. 6, comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (…): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l’art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. n. 534/1999 ad oggetto “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”;

Richiamati

i seguenti titoli autorizzativi rilasciati da Città Metropolitana di Genova per il sito di Via Luigi Arpinati 5/B nel Comune di Rapallo (GE):

- Provvedimento della Provincia di Genova n. 4649 del 29/07/2011, di adozione della Decisione n. 111/2011 del Comitato dell’A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16/06/2011 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di prevenzione e di gestione ex art. 9

del Regolamento Regionale 4/2009 e l'autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche derivanti dall'attività di distribuzione carburante rilasciata ad Aico Uno S.r.l.;

- Autorizzazione Unica Ambientale n. 215 del 06/02/2017 rilasciata ad Aico Uno S.r.l.;

Richiamata altresì l'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 215 del 06.02.2017, pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Rapallo da parte di Servizi & Gestioni Italia S.r.l. assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 25564 del 24.05.2021 e n. 26008 del 25.05.2021;

Considerato che

con note della Città Metropolitana di Genova prot. n. 28747 del 10.06.2021 e n. 34543 del 13.07.2021 la suddetta istanza era stata dichiarata irricevibile in quanto carente di parte della documentazione necessaria;

essendo trascorso un considerevole lasso di tempo tra la stipula del contratto di uso gratuito per l'impianto di distribuzione carburanti tra Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ed il nuovo gestore Servizi & Gestioni Italia S.r.l., e la presentazione dell'istanza di voltura da parte di quest'ultimo, la Società ha presentato, su richiesta di Città Metropolitana di Genova, una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il comparto scarichi ed acustica;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 25753 del 28/04/2026 Servizi & Gestioni Italia S.r.l. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di distribuzione carburanti svolta presso il punto vendita sito a Rapallo in Via Luigi Arpinati 5/B;

la documentazione ricevuta con l'istanza risulta composta da:

- Modulo MDA dell'istanza;
- scheda A – scarichi di acque reflue;
- planimetria d'inquadramento cartografico catastale, CTR, rete fognaria;
- planimetria dello stato di fatto della rete fognaria, datata 14/04/2026;
- planimetria riportante le superfici scolanti del sito;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica del sito;
- visura storica per immobile;
- visura camerale della ditta;
- contratti d'affitto di ramo d'azienda;
- copia C.I. del responsabile dello scarico;
- dichiarazione di valutazione previsionale di impatto acustico;
- autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- delega al consulente per la gestione dell'istanza;
- relazione di valutazione previsionale di impatto acustico;
- disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 27399 del 05/05/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di A.U.A. in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per i comparti scarichi in pubblica fognatura ed acustica;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. RT006805-2026-P del 05/06/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 34569 del 05/06/2026, IRETI S.p.A. ha trasmesso parere favorevole relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia;

con nota prot. n. 36837 del 15/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto integrazioni alla Società, sospendendo i termini del procedimento;

atteso che nulla risultava pervenuto entro i termini stabiliti, con nota prot. n. 56036 del 15/09/2026 Città Metropolitana ha attivato la procedura di preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56430 e n. 56432 del 17/09/2026, il S.U.A.P. del Comune di Rapallo ha trasmesso alla scrivente la documentazione integrativa inviata dalla Società al Comune in data 04/08/2026;

a seguito della richiesta avanzata in data 05/05/2026 da parte di Città Metropolitana di Genova, in data 19/05/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

per quanto riguarda il comparto acustica il Comune di Rapallo non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione entro i termini indicati nell'avvio del procedimento;

Considerato che in data 22/10/2026 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio a Servizi & Gestioni Italia S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in fognatura, previo trattamento, delle acque meteoriche di prima pioggia originate dall'attività svolta presso il punto vendita carburanti sito a Rapallo in Via Luigi Arpinati 5/B, allegata alla relazione di chiusura procedimento e agli atti nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base della documentazione allegata all'istanza, come atto presupposto al presente provvedimento, dalla quale emerge quanto segue.

Nel punto vendita sito a Rapallo in Via Luigi Arpinati 5/B Servizi & Gestioni Italia S.r.l. svolge l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

La Società ha dichiarato che l'area dell'impianto non è gravata da nessun tipo di vincolo di carattere paesistico, ambientale, geologico e idrogeologico.

L'area su cui insiste l'impianto, che si sviluppa su una superficie catastale complessiva di 390,00 m^2, è pavimentata in conglomerato bituminoso, ad esclusione dell'area adibita al rifornimento delle

autovetture e della zona di carico che sono pavimentate in cls impermeabile. A servizio dell'impianto esiste una pensilina prefabbricata metallica di forma rettangolare di dimensioni in pianta pari a 6,00 x 5,00 m a copertura dell'isola di erogazione ed un chiosco prefabbricato metallico.

Nell'elaborato grafico Tav. 3, avente come oggetto "Planimetria generale dell'impianto fognario" datata 03/08/2026, è rappresentato lo stato di fatto della rete fognaria interna dell'insediamento, in cui l'impresa risulta avere attualmente cinque punti di scarico:

- Il primo punto di scarico, denominato S1, recapitante nella fognatura nera comunale, risulta essere costituito da:
  - acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal relativo impianto di trattamento. Le acque meteoriche dilavanti il piazzale sono raccolte da apposite caditoie e convogliate all'impianto di separazione e di depurazione, descritto nel dettaglio nell'apposito paragrafo; le acque di prima pioggia depurate sono quindi scaricate, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella fognatura nera comunale assieme alle acque reflue domestiche;
  - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dal lavandino del locale ex lavaggio, che sono scaricate senza alcun trattamento nella fognatura nera comunale assieme alle acque meteoriche di prima pioggia;
- il secondo punto di scarico, denominato S2, avente recapito nella fognatura bianca comunale, risulta essere costituito da acque meteoriche raccolte dalla copertura della pensilina, scaricate senza alcun trattamento;
- il terzo punto di scarico, denominato S3, avente recapito nella fognatura bianca comunale, costituito da acque meteoriche di seconda pioggia in uscita dall'impianto delle acque di prima pioggia, scaricate previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato;
- il quarto e quinto punto di scarico, senza alcuna denominazione, avente recapito dapprima nella condotta fognaria interrata passante sulla via interna e infine nella fognatura bianca comunale, costituiti da acque meteoriche raccolte dalle coperture del locale gestore e del locale ex lavaggio scaricate tal quali senza alcun trattamento.

La Società ha presentato altresì il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio di aree esterne, comprensivo di relazione tecnica, disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, planimetria della rete fognaria e delle superfici scolanti.

<u>Impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia</u>

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia installato (modello NEUTRA SZI 250/K) è costituito da una vasca in c.a. nella quale sono alloggiati:

- un pozzetto deviatore di PEHD dotato di:
  - una prima uscita per le prime piogge che lo collega alla vasca d'accumulo dotata di galleggiante di chiusura che si chiude quando la vasca di accumulo è piena;
  - una seconda uscita per le seconde piogge da collegare al corpo ricettore (generalmente diverso rispetto alla rete fognaria). Sull'uscita delle seconde piogge è installato l'apposito sensore;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- un bacino di accumulo con volume utile di stoccaggio pari a 5 litri per ogni m^2 di area allacciata. Nel vano d'accumulo sono installati un secondo sensore (di prima pioggia) e la pompa di scarico in fognatura (pompa sommersa monoblocco a installazione verticale per acque meteoriche cariche, motore asincrono, corrente monofase 230 V-50 Hz, potenza max. 0,55 kW, portata variabile, protezione IP68).
- un separatore di oli a coalescenza in acciaio inossidabile.

Le prime piogge raccolte dalle caditoie entrano dal pozzetto deviatore di PEHD e tramite l'uscita apposita sono convogliate all'accumulo. A vasca di accumulo piena l'uscita verso la stessa si chiude e le acque sono avviate all'uscita delle seconde piogge. La pompa sommersa trova alloggiamento all'interno di un anello in PEHD che ha la funzione di evitare il rimescolamento dei fanghi sedimentati. Trascorse 24-48-72-96 ore la pompa dell'accumulo si avvia e lo svuota convogliando le prime piogge al pozzetto di calma (tale tempistica è impostabile sul valore preciso richiesto per ogni caso specifico dall'Ente). In presenza di pioggia lo scarico è rimandato. Le prime piogge defluiscono dal pozzetto di calma verso il filtro a coalescenza e da qui al recapito. Tutto il funzionamento è automatizzato attraverso il quadro elettrico digitale in apposito armadio comandi.

La Società ha riportato altresì il dimensionamento del bacino d'accumulo delle acque di prima pioggia.

La Società ha dichiarato che "*[…] I reflui che saranno scaricati rispetteranno i valori previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 per lo scarico in fognatura, inoltre i fanghi prodotti saranno periodicamente smaltiti a cura di ditta specializzata. Tutte le sopra descritte tipologie di reflui che saranno scaricate in pubblica fognatura saranno conformi ai limiti di accettabilità e/o ai parametri tossici e bioaccumulabili previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/20006."*

Nell'ambito del procedimento sono state altresì esaminate le autoanalisi effettuate della ditta che ha gestito precedentemente l'impianto negli ultimi cinque anni, le quali hanno attestato la conformità dei campioni prelevati per tutti i parametri indagati, rilevando delle concentrazioni inferiori ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, colonna II.

<u>Scarichi di acque reflue</u>

Le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento piazzale del distributore carburanti in uscita dal relativo impianto di trattamento saranno collettate, tramite pozzetto di campionamento dedicato, nella rete fognaria pubblica delle acque nere. Tale punto di scarico è dotato di pozzetto di ispezione finale ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84:

- ✓ Latitudine 44.353606 – Longitudine 9.214048

Considerato altresì che il gestore IRETI S.p.A. ha espresso parere favorevole attestando quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- i reflui terminali confluiscono al depuratore di Rapallo;
- l'insediamento interessato svolgerà attività di DISTRIBUTORE CARBURANTI, corrispondente all'attività: Distribuzione carburanti;
- lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di PRIMA PIOGGIA;
- l'insediamento è esistente alla data del 25 maggio 2005, in questo caso l'autorizzazione all'allaccio si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore si riserva in

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

ogni caso la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato;

- visto il Piano di Prevenzione, presentato alla Città Metropolitana di Genova per l'impianto inerente il distributore carburante sito in Via Luigi Arpinati, inteso ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia;
- gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali;
- il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare come da art. 42 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, in grado di contenere almeno sei (6) litri di refluo e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di IRETI S.p.a. addetto ai controlli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento sopracitato;
- è vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione. È altresì vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche;
- i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, così come i sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, dovranno essere mantenuti in efficienza e manutenuti con opportuna periodicità, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato; gli interventi di manutenzione e le eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto di pretrattamento dovranno essere registrati su supporto cartaceo, tutta la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- i fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
- la determinazione del volume scaricato verrà oggettivata mediante il contatore allo scarico installato dalla ditta, giudicato idoneo da IRETI S.p.A.;

Rilevato che in data 19/05/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta avvenuta in data 05/05/2026 da parte della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 150,00, sono stati corrisposti in data 24/04/2026 tramite piattaforma pagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico, con prot. n. 64705 del 23/10/2026, a cui è stata allegata la relazione tecnica istruttoria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a Servizi & Gestioni Italia S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

A) di rilasciare a Servizi & Gestioni Italia S.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/82013, per l'attività di distribuzione carburanti svolta presso il punto vendita sito a Rapallo in Via Luigi Arpinati 5/B;

B) di autorizzare Servizi & Gestioni Italia S.r.l. allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II (colonna scarichi in pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84: Latitudine 44.353606 - Longitudine 9.214048;

C) di approvare il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio relativo al punto vendita in oggetto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009, facente parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

D) di prendere atto che il Comune di Rapallo non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in materia acustica, e pertanto, di assumere tale parere come favorevole senza prescrizioni ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii.;

E) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

F) di sottoporre Servizi & Gestioni Italia S.r.l., in relazione al presente atto, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

2) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;

3) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque meteoriche di prima pioggia effluenti dall'impianto di trattamento, con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri specifici: **solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali**;

4) le analisi, di cui al precedente punto 3) dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

   a) l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
   b) le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
   c) le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
   d) l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
   e) i limiti di riferimento normativi;
   f) un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

   I certificati analitici dovranno altresì essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione. In alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate. Con riferimento alle analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 3), qualora venissero rilevati superamenti dei limiti prescritti, i relativi certificati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva delle motivazioni tecnico-impiantistiche che hanno determinato tali superi e le misure correttive adottate;

5) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del Titolare dello scarico e

giudicati idoneo da IRETI S.p.A.; tale contatore dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;

6) la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;

7) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di prima pioggia dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;

8) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque meteoriche di prima pioggia, effluente dall'impianto di trattamento, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo; tale manufatto dovrà avere caratteristiche tali da consentire un adeguato ristagno di acque reflue trattate, pari ad almeno 6 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

9) non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui e altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione, come oli minerali e sostanze solide;

10) i prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;

11) per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ogni prodotto;

12) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);

13) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente e funzionale;

14) il Titolare dello scarico dovrà attuare una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque reflue contaminate;

15) il Titolare dello scarico dovrà porre in essere una costante sorveglianza dello stato di pulizia della pavimentazione di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia a secco;

16) nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti, identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc;

17) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento dello stesso e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue, secondo le indicazioni del manuale

d'uso e manutenzione del produttore; nell'impianto di depurazione dovranno essere sempre disponibili dei volumi utili disponibili a garantire la sedimentazione dei principali inquinanti;

18) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti accumulatisi sul fondo delle vasche e l'asportazione degli oli surnatanti dal separatore;

19) il Titolare dello scarico dovrà procedere alla periodica pulizia e sostituzione del filtro a coalescenza come riportato nelle indicazioni del produttore; i filtri esausti dovranno essere gestiti come rifiuti;

20) i fanghi, i materiali oleo-assorbenti ed altri materiali residui derivati dalle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione, dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;

21) gli interventi di manutenzione all'impianto di trattamento, le operazioni di pulizia mediante asportazione di fanghi sedimentati ed oli surnatanti, le operazioni di pulizia della rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino, dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 22);

22) il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

    - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
    - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni …);
    - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
    - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
    - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente atto;

    Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

23) il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità

adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;

24) il Titolare dello scarico dovrà adottare le istruzioni operative e le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del R.R. 4/2009, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

25) il Titolare dello scarico dovrà provvedere alla formazione del personale in caso di nuova assunzione ovvero di modifiche all'autorizzazione e/o alla normativa vigente, in merito alle procedure ed istruzioni operative di cui al precedente punto; l'avvenuta formazione dovrà poter essere dimostrata con indicazione delle modalità di erogazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa e annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 22);

26) il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

27) il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico, dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni dalla chiusura, indicando il valore della portata totale scaricata a tale data, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.;

28) il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere

preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
  - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;
  - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52.
  - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
  - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
  - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
  - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
  - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
  - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
  - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L., a IRETI S.p.A. (via fax n. 010 5586403 e via PEC all'Ufficio Impianti di Depurazione Liguria e Ufficio Scarichi Industriali Liguria all'indirizzo ireti@pec.ireti.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Rapallo per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- Servizi & Gestioni Italia S.r.l.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
- Comune di Rapallo - Direzione Ambiente;
- A.R.P.A.L.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 87 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 28/04/2026, tenuto conto di 94 giorni di sospensione dei termini procedimentali.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale